

Civile Sent. Sez. 5 Num. 26201 Anno 2018

Presidente: DI IASI CAMILLA

Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA

Data pubblicazione: 18/10/2018

SENTENZA

sul ricorso 4415-2013 proposto da:

MODA IN SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA V.LE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio
dell'avvocato VALERIO VALLEFUOCO, rappresentato e
difeso dall'avvocato ENRICO PICILLO, giusta delega a
margine;

- ricorrente -

contro

COMUNE CASERTA, PUBLISERVIZI SRL;

- intimati -

avverso la sentenza n. 176/2012 della COMM.TRIB.REG.

di NAPOLI, depositata il 18/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/09/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA
MARIA CASTORINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto
il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

Moda In s.r.l. in liquidazione propone tre motivi di ricorso, illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza n. 176.28.12 depositata il 18.6.2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto legittimo l'avviso di pagamento per Tarsu 2010 notificato dal concessionario Publiservizi srl (già Teleservizi srl); ciò con riguardo ai locali ed alle aree ricomprese nel 'Centro Commerciale Integrato Iperion', in Caserta. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: - con riguardo ai centri commerciali integrati, l'art.63, 3^a co., d.lgs. 507/93 poneva l'obbligo del pagamento della Tarsu a carico non già dei singoli occupanti o detentori di spazi ad uso esclusivo, bensì del soggetto gestore dei servizi comuni, qualità che doveva essere attribuita a Moda in s.r.l. la quale, nell'ambito del centro commerciale in questione, aveva ceduto il reparto di vendita con erogazione di servizi gestori in relazione al centro commerciale.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere da parte intimata.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta - ex art.360 comma 1 n. 4 c.p.c. e 53 comma 1 d.lgs. 546/92 - inammissibilità ovvero improcedibilità dell'atto di appello proposto dalla Publiservizi srl; in quanto da questa notificato unicamente a Moda Inn e non anche al Comune di Caserta, già parte nel primo grado di giudizio.

1.1. La censura non è fondata.

Va fatta qui applicazione del principio (Cass. ord. 25588/17; così Cass. 24083/14) in base al quale: "in tema di contenzioso tributario, l'art. 53, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992, secondo cui l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., con la conseguenza che, in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l'obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parte pretermessa, sia ormai decorso il termine per l'impugnazione".

Non sussistendo una ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale stante la 'scindibilità' dei rapporti dedotti, trova qui applicazione l'ormai consolidato indirizzo interpretativo (a seguito di Cass.SSUU 16412/07) di 'indifferente' partecipazione al giudizio, su atto di riscossione, dell'ente impositore (Comune di Caserta) ovvero dell'esattore (Publiservizi srl); ferma restando la facoltà di quest'ultima, ove volesse andare esente dalle conseguenze negative della lite a suo carico, di chiamare in giudizio il primo.

A tutto concedere, sarebbe stata Publiservizi a potersi qui dolere della mancata partecipazione al giudizio dell'ente comunale; nei cui confronti, peraltro, essa non risulta aver~~ta~~ formulato domanda alcuna.

1.2. Nella peculiarità del caso, peraltro, Moda In s.r.l. denuncia di nullità la sentenza impugnata per effetto della violazione, in grado di appello, del contraddittorio nei confronti di una parte, diversa da sé, senza in alcun modo specificare sotto quale profilo tale pretermissione avrebbe pregiudicato la posizione processuale e sostanziale di essa ricorrente.

Va in proposito richiamato il costante orientamento di legittimità, in materia di vizi di nullità della sentenza o del procedimento (art.360 comma 1 n.4), secondo cui l'osservanza della norma processuale non è mai fine a se stessa, in quanto meramente strumentale e servente all'attuazione del diritto sostanziale. Ne deriva che la violazione procedurale da parte del giudice di merito può risultare irrilevante allorquando essa non si ponga in rapporto di causalità con la decisione assunta, né abbia determinato alcun pregiudizio effettivo alla parte.

E' fatto, dunque, onere al ricorrente per cassazione, pena l'inammissibilità del motivo, di illustrare la ricorrenza di tali requisiti nel caso di specie; cosa che non può essere fatta se non dimostrando il pregiudizio concreto che, dalla violazione processuale denunciata, sarebbe derivata alla parte interessata, quanto a lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.

In ogni caso, ovvero in via di principio, non deve disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte che, pur avendo veste di litisconsorte processuale, non sia attinta da domande ad opera della parte che lamenti il vizio, oppure sia attinta da domande che si rivelino inammissibili o infondate (Cass. ord.23901/17; Cass. 18375/10; Cass. 4342/10 ed altre).

2. Con il secondo motivo di ricorso Moda in s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697c.c. in relazione all'art. 360 n. 4 e n.5 c.p.c. per non avere la commissione tributaria regionale rilevato l'insussistenza della propria legittimazione passiva.

3. Con il terzo motivo di ricorso Moda in s.r.l. deduce violazione degli artt. 63, comma 3 , d.lgs. 507/93 nonché motivazione insufficiente e contraddittoria; deduce che le aree ad uso esclusivo

erano state concesse a terzi in forza di vari contratti di affitto di ramo o reparto d'azienda, sicchè non poteva ritenersi sussistere il presupposto soggettivo del tributo a suo carico.

4. Le censure - suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni giuridiche dedotte - sono infondate.

In base all'art.63, comma 3 d.lgs. 507/93: "Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo". Questa disposizione è stata interpretata dalla corte di legittimità (sent.1848/10) nel senso che: "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per i "centri commerciali integrati" (e i locali in multiproprietà), soggetti passivi sono coloro che occupano o detengono i locali in uso esclusivo, mentre chi gestisce i servizi comuni è responsabile in solido, come si desume dall'art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale contrappone colui dal quale "la tassa è dovuta" (comma 1) a colui che ne "è responsabile" (comma 3), nonché dal soppresso comma 4 del medesimo articolo, che prevedeva l'obbligo del responsabile di presentare al Comune l'elenco dei singoli occupanti, all'evidente scopo di consentire all'amministrazione di perseguire il debitore principale del tributo". Il gestore dei servizi comuni all'interno del centro commerciale integrato è dunque responsabile in solido - con singoli detentori dei locali in uso esclusivo - per il pagamento della Tarsu. Nel caso di specie, contrariamente a quanto si afferma nei motivi di ricorso per cassazione, la commissione tributaria regionale

ha congruamente motivato - così da renderlo qui insindacabile - il proprio convincimento in ordine al fatto che la qualifica di gestore dei servizi comuni dovesse appunto essere attribuita alla Moda in s.r.l..

Il giudice di merito ha ritenuto che la prova dell'obbligo di erogazione di servizi gestori in relazione al centro commerciale, fosse desumibile dalla previsione, nei contratti di locazione del canone la cui quota è in parte determinata con riferimento al fatturato dell'affittuario e dalla clausola di cui all'art.9 dell'assunzione, da parte della società Moda In s.r.l., degli obblighi di espletamento delle attività necessarie e funzionali all'operatività del centro integrato.

A fronte della significatività probatoria di questa risultanza - la CTR ha ritenuto integrato il presupposto della gestione del centro commerciale ai fini di configurare la suddetta responsabilità solidale ex articolo 63 cit., senza con ciò attingere ad alcuna indebita inversione dell'onere dimostrativo ex articolo 2697 cod.civ..

Non appare idoneo a sostenere diversa decisione il richiamo, operato da parte ricorrente nella memoria, a pronunce di questa Corte in giudizi analoghi ma non sovrapponibili, in cui la Corte ha rilevato un difetto di motivazione sulla qualifica di gestore dei servizi comuni e cassato con rinvio.

5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta - ex art.360, comma 1 n.ri 3 e 5 c.p.c.- violazione dell'articolo 7 legge 212/00 e dell'art.2909 c.c.; omessa motivazione, per non avere la commissione tributaria regionale rilevato il difetto di motivazione dell'avviso opposto.

La censura non è fondata.

5.1..La commissione tributaria regionale ha preso in esame il relativo motivo di opposizione, rilevando che nell'avviso erano esattamente specificati gli elementi individuativi della pretesa e di calcolo. Ossia la ubicazione, la superficie in relazione alla quale era chiesto il pagamento, nonché la tariffa del tributo Tarsu e il relativo tributo accessorio ECA.

Va osservato che nel presente giudizio di legittimità la società ricorrente ha ommesso di riportare - sebbene nei suoi tratti essenziali e funzionali alla decisione - il contenuto dell'avviso di pagamento; né si indica dove quest'ultimo sia reperibile all'interno dei fascicoli di parte. Il che di per sé preclude ogni vaglio di legittimità. In ogni caso la ricorrente, nell'esposizione della censura, assume la carenza di motivazione dell'avviso sulla base di argomenti del tutto generici, lamentando la mancata indicazione, in tale avviso, di elementi in realtà da essa già conosciuti o conoscibili, quali: a. gli estremi catastali del complesso immobiliare (da essa stessa indicati e comunque acquisibili); b. gli estremi delle delibere tariffarie comunali in materia di imposizione ambientale (assoggettate a forme di pubblicità legale); c. la circostanza che l'avviso Tarsu avesse proprio ad oggetto tanto gli spazi comuni quanto gli spazi individuali.

Il ricorso deve essere, conseguentemente rigettato.

Non va data pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva di parte intimata.

RGN 9956/11 / 6615/2013

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso nella Camera di consiglio del 14.9.2018

Il Consigliere relatore

Rosaria M. Castorina



Il Presidente

Camilla Di Iasi

